

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DECRETO 18 luglio 2005****PREZZO DI VENDITA DELLE TARGHE PER I VEICOLI A MOTORE E PER I RIMORCHI.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto ... OMISSIS ...

Decreta:

**Art. 1.**

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi e' fissato nella misura seguente:

Tipo di targa	Costo di produzione	Quota di maggiorazione	Prezzo di vendita
<b>AUTOVEICOLI</b>			
targa anteriore + targa posteriore di formato A comprensive dei tasselli autoadesivi	Euro 25,19	Euro 12,60	Euro 37,79
per le province di Aosta, Bolzano, Trento:	Euro 27,55	Euro 13,78	Euro 41,33
targa anteriore + targa posteriore di formato B comprensive dei tasselli autoadesivi	Euro 24,96	Euro 12,48	Euro 37,44
per le province di Aosta, Bolzano, Trento:	Euro 27,33	Euro 13,67	Euro 41,00
Escursionisti esteri targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi	Euro 20,01	Euro 10,01	Euro 30,02
<b>CC, CD, NU</b>			
targa anteriore+ targa posteriore	Euro 20,01	Euro 10,01	Euro 30,02
Rimorchi	Euro 11,66	Euro 5,83	Euro 17,49
Ripetitrici	Euro 14,93	Euro 7,47	Euro 22,40
<b>MOTOVEICOLI</b>			
targa anteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi	Euro 13,42	Euro 6,71	Euro 20,13
per le province di Aosta, Bolzano, Trento:	Euro 14,61	Euro 7,31	Euro 21,92
Escursionisti esteri comprensive dei bollini autoadesivi	Euro 11,09	Euro 5,55	Euro 16,64
<b>MACCHINE AGRICOLE</b>			
Posteriore	Euro 11,09	Euro 5,55	Euro 16,64
Rimorchi	Euro 11,66	Euro 5,83	Euro 17,49
Ripetitrici	Euro 11,09	Euro 5,55	Euro 16,64
<b>MACCHINE OPERATRICI</b>			
Semoventi	Euro 11,09	Euro 5,55	Euro 16,64
Trainate	Euro 11,66	Euro 5,83	Euro 17,49
Ripetitrici	Euro 11,09	Euro 5,55	Euro 16,64
<b>TARGHE PROVA</b>			
nuovo tipo	Euro 11,09	Euro 5,55	Euro 16,64
<b>CONTRASSEGNI CICLOMOTORI</b>			
Posteriore	Euro 7,63	Euro 3,82	Euro 11,45

**Art. 2.**

1. Il versamento del costo di produzione, nonche' della quota di maggiorazione, dovra' essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

2. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al titolo II, categoria VII, capitolo 2371 e, per un terzo, al titolo II, categoria VII, capitolo 2458, dello stato di previsione dell'entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al capitolo 2458 sara' successivamente riassegnata, con le modalita' di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 263 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, per le attivita' previste dall'art. 208, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Roma, 18 luglio 2005

Il Ministro: Lunardi